



COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO OLONA E LA COOPERATIVA SOCIALE "IL GIARDINO DEL SOLE" AI SENSI DELL'ART. 5 C.1, LEGGE 08/11/91 N. 381 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PULIZIA SUOLO PUBBLICO PERIODO 01/03/2011 - 31/12/2011.

L'anno **duemilaundici**, addì **ventuno**, del mese di **febbraio**, alle ore **20.20** nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1	BAROFFIO ENRICO	Sindaco
2	GAMBARINI SERGIO	Assessore
3	CHIURATO LORIS	Assessore
4	TIZZI SILVIO	Assessore
5	MACCHI LEOPOLDO	Assessore
6	FURLAN FIORELLA	Assessore
7	PASELLA MARIA RITA	Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
6	1

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO OLONA E LA COOPERATIVA SOCIALE "IL GIARDINO DEL SOLE" AI SENSI DELL'ART. 5 C.1, LEGGE 08/11/91 N. 381 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PULIZIA SUOLO PUBBLICO PERIODO 01/03/2011 - 31/12/2011.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo schema di convenzione per l'affidamento diretto alla Cooperativa Sociale "Il Giardino Del Sole" di Venegono Superiore del servizio di pulizia edifici comunali e pulizia del suolo pubblico, redatto secondo lo schema di convenzione-tipo approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione n. VII/20126 del 23/12/2004;

Visto l'art.5 della Legge 8/11/1991 n. 381, così come sostituito dall'art.20 della Legge 6/2/1996 n.52 che espressamente stabilisce: "Gli Enti Pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, possono stipulare convenzioni con le Cooperative che svolgono le attività di cui all'art.1 comma 1 lett. b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità Europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art.4 comma 1";

Rilevato che tale norma si configura in toto con le finalità previste nello schema di convenzione predisposto dall'Ufficio Tecnico che viene sottoposto all'approvazione di questa Giunta;

Dato atto che nel corso della convenzione stipulata per l'anno 2010 sono state inserite dall'Ente, in concerto con la Cooperativa Sociale "Il Giardino del Sole", due persone con invalidità civile, segnalate dal Servizio Sociale su specifico progetto elaborato dal nucleo inserimento lavorativo del distretto di Tradate, e constatato che tale progetto sta avendo una evoluzione molto positiva, il Servizio Sociale auspica per l'anno 2011 la sua continuazione;

Ritenuto pertanto dover provvedere in merito, espressamente approvando la Convenzione in oggetto per il servizio di pulizia edifici comunali per un importo di € 36.635,00.= oltre IVA 20% e pulizia del suolo pubblico per un importo pari a € 20.000,00.= oltre IVA 20% per il periodo dal 01/03/2010 al 31/12/2010;

Rilevato di dover economizzare l'importo pari a € 2.000,00.= impegnato con determinazione dirigenziale n. 173 del 30/12/2010 in riferimento al capitolo 217101 intervento 1.01.05.03;

Acquisito ai sensi dell'art.49, comma 1 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica sotto il profilo tecnico e del Responsabile dell'Area Finanziaria sotto il profilo contabile;

Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 63 bis dello Statuto Comunale;

Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese

D E L I B E R A

1) di approvare, ai sensi dell'art.5 della Legge 8/11/1991 n. 381, sostituito dall'art. 20 della Legge 6/2/1996 n. 52, lo schema di convenzione predisposto dall'Ufficio

Tecnico (**Allegato 1**) per il servizio di pulizia degli edifici comunali e pulizia suolo pubblico per il periodo 01/03/2011 – 31/12/2011, che viene allegato al presente atto (all. n. 1) e del quale forma parte integrante e sostanziale, per la pulizia degli edifici comunali per un importo pari a € 36.635,00.= oltre IVA 20% e per la pulizia del suolo pubblico per un importo di € 20.000,00.= oltre IVA 20%;

2) di economizzare l'importo di € 2.000,00.= impegnato con determinazione dirigenziale n. 173 del 30/12/2010 in riferimento al capitolo 217101 intervento 1.01.05.03;

3) di assumere un impegno di spesa come di seguito indicato:

- per € 43.962,00.= cap. 217101 intervento 1.01.05.03
- per € 24.000,00.= cap. 175000 intervento 1.09.05.03

del bilancio di esercizio anno 2011 in fase di predisposizione, dandosi atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt.li 163, 183 e 191 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;

4) di dare atto che tale convenzione avrà durata fino al 31/12/2011;

5) di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica per la sottoscrizione della suddetta convenzione e per tutti i relativi atti conseguenti;

6) di dichiarare con successiva apposita separata unanime palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO
OLONA E LA COOPERATIVA SOCIALE “IL GIARDINO DEL
SOLE” DI VENEGONO SUPERIORE AI SENSI ART. 5 COMMA 1,
DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381**

**SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI
E PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO ANNO 2011**

CIG 10516687E1

Approvato con deliberazione di G.C. n _____ in data _____

Il Comune di Vedano Olona (VA) e la Cooperativa Sociale a.r.l. Il Giardino del Sole ONLUS, al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91 stipulano la presente convenzione

In data _____ tra il **Comune di Vedano Olona** (che di seguito per brevità sarà chiamato "COMUNE") con sede a Vedano Olona in piazza San Rocco n.9 partita IVA 00317720126, rappresentato dal funzionario incaricato Arch. Daniele Aldegheri nato a Varese il 25/05/1964, autorizzato per i presenti atti con Decreto Sindacale n. 39 di attribuzione funzioni dirigenziali ai Responsabili di Servizio del 14/12/2009, domiciliato presso la residenza Municipale nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico incaricato dal Comune di Vedano Olona alla sottoscrizione del presente atto

E

la Cooperativa Sociale a.r.l. Il Giardino del Sole, (che di seguito per brevità verrà chiamata "COOPERATIVA"), con sede in Venegono Superiore (Va) Via G. Cesare n. 32 – C.F. 02095130122 iscritta nella sezione "b" al foglio 4 numero progressivo 7 dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella presenza del suo legale rappresentante Sig.ra Maria Teresa Sansone, nata a Paola (CS) il 14.07.1950, residente in Varese via Carcano n. 2, abilitata alla sottoscrizione del presente atto;

VISTI

gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9 della L. 381/91, l' articolo 11 della Legge Regionale 21/2003,

PREMESSO

- che, in conformità all'art.5, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n.381, il COMUNE ha ritenuto con delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____ di procedere alla stipula con la Cooperativa di una convenzione;
- che con l'affidamento alla COOPERATIVA delle attività oggetto della convenzione il COMUNE e la COOPERATIVA si pongono i seguenti obiettivi : favorire il recupero ed il reinserimento sociale attraverso l'avvio ad una attività lavorativa opportunamente finalizzata, affidando alcuni servizi di competenza comunale alla Cooperativa Sociale Il Giardino del Sole", la quale si impegna ad organizzare l'attività lavorativa, impegnando in essa persone in condizioni di emarginazione sociale;
- che la scelta del convenzionamento con la COOPERATIVA è motivata dalla necessità per l'Amministrazione Comunale di Vedano Olona di provvedere alla pulizia degli edifici comunali e di pulizia del suolo pubblico, cui non si può attendere con il personale dipendente, per cui si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio e che con tale affidamento si ritiene di promuovere una politica sociale finalizzata all'inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e che la scelta è motivata dal fatto che il Comune e la Cooperativa, a livello rispettivamente istituzionale e sociale, sono espressamente della medesima comunità locale cui compete il dovere di tutelare i soggetti piu' deboli;
- che la COOPERATIVA è stata individuata a seguito di trattativa diretta conformemente a quanto previsto dall'art. 5 comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.381;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge la seguente attività : agricole nonché, in via subordinata, quelle artigianali, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e pertanto da svolgersi principalmente avvalendosi dell'attività dei soci operatori e delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 Legge n.381/1991

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

E' affidata alla COOPERATIVA, lo svolgimento della seguente attività : servizi di pulizia degli edifici comunali e pulizia del suolo pubblico, tali servizi vengono affidati dal

Comune di Vedano Olona alla Cooperativa Sociale IL GIARDINO DEL SOLE ONLUS di Venegono Superiore.

Le obbligazioni principali poste a carico della COOPERATIVA consistono nello:

1) svolgimento ed esecuzione, secondo le migliori regole tecniche, dei servizi di pulizia dei seguenti edifici comunali:

- Palazzo Municipale;
- Villa Aliverti;
- Centro Aggregazione Giovanile;
- Palestra Scuola Secondari di primo grado;
- Palestra centro sportivo "Mario Porta";
- Locali Banda ;
- Cappella Cimitero (una tantum in occasione delle ricorrenze dei Morti);
- Pulizia bagni mercato

2) prestazione di mano d'opera per la pulizia del suolo pubblico da affiancare allo stradino comunale per giornate di 7 ore .

3) altre obbligazioni (come specificate negli articoli seguenti):

I servizi devono essere svolti ed eseguiti in osservanza assoluta della vigente normativa in materia di pulizia degli spazi pubblici e pulizia del suolo pubblico, secondo le migliori regole tecniche atte a salvaguardare l'igiene e la salubrità pubblica, verso pagamento del corrispettivo determinato dall'art. 6 della presente convenzione.

Art. 2 - Durata

La convenzione ha durata **di 10 mesi** - dal 1 Marzo 2011 al 31 dicembre 2011.

E' vietato il rinnovo tacito del presente contratto.

La COOPERATIVA, in ogni caso, è impegnata tuttavia a garantire, per un periodo massimo di tre mesi dalla scadenza, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, la continuità del servizio fino alla nuova gara d'appalto nonché assegnazione dello stesso alle stesse modalità e condizioni in atto.

MODALITA' GENERALI E SPECIFICHE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI

Palazzo Municipale : periodo dal 01/03/2011 al 31/12/2011

- n. 3 interventi settimanali di n.4 ore (lunedì, mercoledì e venerdì nel pomeriggio)
- €. $17,00 \times 4$ (ore) $\times 132$ (interventi) = 8.976,00 oltre IVA 20% 10.771,20=

Villa Aliverti : periodo dal 01/03/2011 al 31/12/2011

- n.3 interventi settimanali di n.3 ore (lunedì, mercoledì e venerdì nel pomeriggio)
- €. $17,00 \times 3$ (ore) $\times 132$ (interventi)= 6.732,00 oltre IVA 20% 8.078,40=
- n.2 interventi mensili sala consiliare 2 ore su richiesta
- €. $17,00 \times 2$ (ore) $\times 20$ (interventi) = 680,00 oltre IVA 20% 816,00=

Centro Aggregazione Giovanile :

periodo dal 01/03/2011 al 31/07/2011 e dal 01/09/2011 al 31/12/2011

- n.3 interventi settimanali di n.2 ore (lunedì, mercoledì, venerdì al mattino)
- €. $17,00 \times 2$ (ore) $\times 120$ (interventi) = 4.080,00 oltre IVA 20% 4.896,00=

Palestra Scuola Media :

periodo dal 01/03/2011 al 30/6/2011 e dal 01/09/2011 al 23/12/2011

- n.1 intervento settimanale di n. 3 ore (martedì mattina)
- n. 2 interventi settimanali di n. 1,50 ore (giovedì e sabato mattina)
- €. $17,00 \times 6$ (ore) $\times 33$ (settimane) = 3.366,00 oltre IVA 20% 4.039,20=

Palestra Centro Sportivo Mario Porta :

periodo dal 01/03/2011 al 30/7/2011 e dal 01/09/2011 al 23/12/2011

- interventi giornalieri di n. 3 ore (dal lunedì alla domenica fascia serale)
- €. $17,00 \times 3$ (ore) $\times 213$ (interventi) =10.863,00 oltre IVA 20% 13.035,60=

Locali utilizzati dalla banda :

periodo dal 01/03/2011 al 15/06/2011 e dal 01/09/2011 al 23/12/2011

- intervento settimanale di n. 3 ore (lunedì)
- €. $17,00 \times 3$ (ore) $\times 32$ (interventi) = 1.632,00 oltre IVA 20% 1.958,40=

Cimitero cappelle in occasione delle ricorrenze dei morti

- €. 17,00 x 8 (ore) x 1 (intervento) = 136,00 oltre IVA20% 163,20=

Pulizia bagni mercato :

- intervento mensile di n. 1 ora

- €. 17,00 x 1 (ora) x 10 (interventi) = 170,00 oltre IVA 20% 204,00=

per un importo complessivo di € 36.635,00 oltre IVA 20% pari a € 43.962,00=

MODALITA' GENERALI E SPECIFICHE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA SUOLO PUBBLICO

La COOPERATIVA effettuerà prestazioni di manodopera impiegando proprio personale da affiancare allo stradino comunale per previste 7 ore giornaliere o frazionate (dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,00) distribuiti dal lunedì al sabato a secondo delle necessità dell'Ufficio Tecnico per complessivi indicativi 168 interventi (giornate intere di 7 ore) o maggiori interventi se frazionati (mattina di 4 ore o pomeriggio di 3 ore) assicurando la seguente prestazione:

- interventi di pulizia del suolo pubblico;

n. 168 interventi x 7 ore giornaliere = 1.176 ore x € 17,00 costo orario =

per un importo complessivo di €. 20.000,00 oltre IVA 20% pari a €. 24.000,00

A titolo indicativo, sulla base dei dati a disposizione dell'Amministrazione Comunale relativi all'anno 2011, il totale annuo dei corrispettivi dovuti alla Concessionaria ammonterà a € **56.635,00** oltre IVA per complessive € **67.962,00**;

I corrispettivi si intendono remunerativi per tutti i servizi, oneri ed obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato. Qualora nel corso dell'esecuzione dei servizi si constatasse un aumento/diminuzione dei quantitativi o servizi, si provvederà a concordare un eventuale adeguamento del compenso da corrispondersi alla Concessionaria.

1) Istituzione o riduzione dei servizi di pulizia

L'Amministrazione Comunale, previa adozione di appositi atti amministrativi, potrà definire l'istituzione o la riduzione dei servizi di pulizia degli edifici comunali e pulizia del suolo pubblico che si rendessero opportuni.

La Concessionaria sarà tenuta, se richiestoLe dall'Amministrazione Comunale, a curarne l'attivazione, documentando l'eventuale richiesta di incremento del canone annuo.

2) Carattere dei Servizi

I servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati salvo per scioperi legittimi o per altri casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero la Concessionaria dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12.06.1990 n.146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Comunque la Concessionaria dovrà darne tempestiva comunicazione in forma scritta all'Amministrazione Comunale che si riserva di poter intervenire d'ufficio.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione Comunale potrà recedere dal contratto e sostituirsi alla Concessionaria per l'esecuzione d'ufficio, addebitando alla Concessionaria inadempiente, anche trattenendo eventuali liquidazioni in corso e avvalendosi della cauzione a garanzia, il maggior onere a cui andrà incontro sino all'espletamento del nuovo appalto per l'aggiudicazione ad altra impresa o consorzio.

3) Penalità

L'Ente si riterrà autorizzato ad applicare una ritenuta a titolo in ragione del 10% del canone mensile per ogni giorno di mancata operatività del servizio di pulizia.

Inoltre l'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente capitolato e particolarmente per quanto riguarda la constatata negligenza dell'esecuzione dei lavori e qualunque

infrazione agli ordini od istituzioni dell'Ente renderanno la Concessionaria passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 200,00 secondo la gravità della mancanza accertata, ad insindacabile giudizio de Responsabile del servizio Tecnico.

Le inadempienze verranno segnalate via fax alla Cooperativa e entro 24 ore dovrà essere effettuato quanto segnalato;

La mancata esecuzione delle inadempienze segnalate comporterà la applicazione della contravvenzione che saranno comunicate via fax alla cooperativa e entro il termine perentorio di giorni 3 dalla comunicazione la Cooperativa potrà presentare le proprie osservazioni in merito. Le multe inflitte dal Comune saranno dedotte dal corrispettivo mensile senza alcun intervento giudiziario.

Alla seconda contestazione per inottemperanza alle disposizioni contrattuali, le sanzioni verranno applicate in misura doppia.

4) Sicurezza sul lavoro

In materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dovrà essere assicurata l'osservanza delle disposizioni riportate dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La Concessionaria dovrà assicurare la scelta dei macchinari e delle attrezzature di lavoro, nel rispetto dell'art. 2087 del codice civile (tutela delle Condizioni di lavoro), muniti dei dispositivi di protezioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente anche in materia di inquinamento acustico ed ambientale, nonché dovrà presentare un dettagliato piano di sicurezza fisica dei propri lavoratori.

La Concessionaria dovrà, pertanto, prevedere una regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Art. 3: Requisiti della Cooperativa

La COOPERATIVA dichiara di essere iscritta alla sezione "b" al foglio 4 con il numero progressivo 7 dell' Albo Regionale delle Cooperative Sociali e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura prevista dalla Legge 381/1991.

La COOPERATIVA sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

Art. 4: Responsabile del contratto

IL COMUNE nomina quale responsabile del contratto l'arch. Daniele Aldegheri cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Art. 5: Modalità di rapporto con gli uffici competenti

Ogni rapporto intercorrente tra la COOPERATIVA e IL COMUNE inerente la prestazione oggetto della convenzione sarà tenuto dall'arch. Pierangelo Castellini e per quanto riguarda gli inserimenti, dalla sig.ra Antonietta Masullo, Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate.

Art. 6: Obblighi dell' Ente

L'ENTE si impegna ad erogare per la fornitura delle attività convenzionate il corrispettivo stabilito in Euro più IVA, da corrispondere entro 90/120 giorni dalla data di emissione della fattura. I pagamenti saranno effettuati nei termini prefissati, fatti salvi, eventuali impedimenti derivanti dagli obblighi di rispetto delle disposizioni normative in tema di patto di stabilità gravanti sul Comune

Art. 7: Obblighi della Cooperativa

La COOPERATIVA si impegna:

a) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione della attività.

- b) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.N.L. delle Cooperative Sociali, siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o dal C.C.N. di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- c) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.N.L. delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o dal C.C.N. di settore e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- d) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal C.N.L. delle Cooperative Sociali, siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o dal contratto collettivo nazionale di settore;
- e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del COMUNE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;
- g) a garantire sulla base del corrispettivo concordato (€ 56.635,00 oltre IVA in cui si dovrà tenere conto dell'acquisto dei materiali necessari per svolgere le attività.) l'impiego di n. 2 persone a tempo part-time indicate dall' ENTE di concerto con la COOPERATIVA ed appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/1991 (n. 1 persona a tempo pieno ogni €. 50.000,00 di lavoro) per tutta la durata della convenzione. Nel caso che si rendesse necessario, potrà essere previsto nel progetto personalizzato di cui all'art. 9, un tirocinio precedente l'assunzione della durata non superiore a tre mesi .
- h) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- i) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegato alla presente convenzione, con piena autonomia organizzativa e gestionale;
- j) a trasmettere all'Ente almeno ogni semestre ed a conclusione della convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Art. 8 - Soci volontari

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell' esecuzione dell'attività, la COOPERATIVA può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 2 della legge 381/1991, dei soci volontari.

La COOPERATIVA sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.

Art. 9 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla COOPERATIVA ed un rappresentante del Servizio inviante o dell'ENTE predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla COOPERATIVA, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

Art. 10 - Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il COMUNE potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura

della COOPERATIVA e con i lavoratori svantaggiati. Tali attività di controllo, dovranno essere tradotte in apposite relazioni trasmesse anche alla COOPERATIVA. Il referente dell'ente incaricati del controllo e alla vigilanza è la sig.ra Antonietta Masullo. L'ENTE comunica entro 30 giorni alla COOPERATIVA l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

Art. 11 - Subappalto - Consorzi

La COOPERATIVA non può cedere o subappaltare le attività oggetto della convenzione, pena la risoluzione del contratto.

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della COOPERATIVA esecutrice deve essere autorizzata da parte del COMUNE.

Art. 12 - Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a :

- grave inadempimento della COOPERATIVA;
- grave inadempimento del COMUNE;
- mancato raggiungimento dell'obiettivo sociale previsto nell'art. 7 comma g).

Tra le ipotesi di gravi inadempimenti da parte della COOPERATIVA, sono compresi il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.7 punti b), c), d).

E' causa di risoluzione della Convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo Regionale/Provinciale delle Cooperative Sociali, fatta salva la volontà da parte del COMUNE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la Convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Art. 13 - Controversie

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Varese.

Art. 14 - Cauzione

A garanzia della regolare esecuzione dell'attività la Cooperativa costituirà una cauzione di **€. 5.663,50.=** pari al 10% dell'importo mediante fideiussione rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza.

Art. 15 - Spese di stipula della convenzione

La presente convenzione viene registrata e le spese di registrazione sono a totale carico della COOPERATIVA

Art. 16 - Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati :

- polizza fideiussoria
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

Art. 17 - Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto confermato e sottoscritto.

La presente convenzione è redatta in triplice originale

Per la Cooperativa Sociale
IL PRESIDENTE

Per il COMUNE
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PARERI DI COMPETENZA

Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente delibera risulta essere conforme all'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa all'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, oggi giorno di pubblicazione, tramite invio di apposito elenco ai sensi dell'art. 125 del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il
- Si certifica che la presente deliberazione in data **...21/02/2011...** è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO